

LUNEDÌ 6 LUGLIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Il contraddittorio obbligatorio conduce all'accertamento a motivazione rafforzata - pag. 2
- Secondment of Workers and Temporary Labour Supply. Impact of recent ECJ case-law on Italian VAT Treatment - pag. 4
- Quale preferenza per i crediti tributari nel concordato preventivo? - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Legge di delegazione europea 2019: ultimo miglio per introdurre il PEPP - pag. 10
- Voucher baby sitting: erogazione mediante il Libretto Famiglia - pag. 13
- Assumere un giovane: quale contratto di lavoro conviene di più? - pag. 15
- Procedura "RI-Recupero indebiti": pagamento all'INPS con il sistema PagoPA - pag. 18

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Bilanci 2019 e 2020: come garantire la continuità aziendale ai tempi del Covid 19 - pag. 19

FINANZIAMENTI

- Made in Italy: in arrivo contributi a fondo perduto per il tessile e la moda - pag. 21
- Professionisti: la mappa dei bonus, dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti - pag. 23

IMPRESA

- Decreto Rilancio: nuovi incentivi per auto Euro 6 e proroga dei contratti a termine - pag. 31

IN EVIDENZA

Professionisti: la mappa dei bonus, dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Per i professionisti, i tre maxi decreti emergenziali, Cura Italia, Liquidità e Rilancio, hanno reso disponibili diverse misure agevolative, con differenti requisiti, condizioni e modalità di accesso. Tra gli incentivi più rilevanti, il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio. Ammessi i titolari di partita IVA che esercitano attività di lavoro autonomo, esclusi i professionisti ordinistici. I professionisti, compresi quelli ordinistici, hanno poi diritto al bonus affitti per i canoni di locazione pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020. Il credito d'imposta è pari al 60% del canone mensile, ridotto al 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse. Quali sono le altre misure disponibili? Quali i requisiti richiesti per accedere?

Un **pacchetto di misure** di vario genere quello messo in campo per i **professionisti** dai decreti **Cura Italia, Liquidità e Rilancio**: benefici fiscali, interventi a sostegno della liquidità e ristori a fondo perduto. Misure che prevedono requisiti, condizioni e modalità di accesso diversi l'uno dall'altro, rendendo il quadro piuttosto complesso e articolato. Ad esempio, al **contributo a fondo perduto** previsto dal



Assumere un giovane: quale contratto di lavoro conviene di più?

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Nel 2020 sono state previste nuove agevolazioni contributive per le aziende che assumono giovani lavoratori con contratti di lavoro stabile e che vanno ad aggiungersi agli incentivi alle assunzioni già operativi e strutturali. Dal confronto emergono differenze ma anche numerose similitudini che consentono ai datori di lavoro, in difficoltà economica a causa della sospensione delle attività per l'epidemia da Covid-19, di porre raffronto le varie opzioni per effettuare una corretta analisi di costi e benefici. Come devono orientarsi le imprese per assumere in convenienza? Quanto si risparmia assumendo un giovane?

Chi

Con la ripartenza delle attività produttive la generalità delle imprese italiane potrebbe avere necessità di implementare l'organico al fine di razionalizzare l'attività svolta o per garantire il rispetto delle nuove misure di sicurezza anti COVID-19 imposte dall'emergenza sanitaria. Il contratto di **apprendistato professionalizzante** è un contratto a

tempo indeterminato, a causa mista (lavoro e formazione) di durata non inferiore a 6 mesi, attraverso il quale è possibile assumere giovani di età inferiore a 30 anni. **Nell'apprendistato di primo livello**, il requisito anagrafico scende a 25 anni e la legge di Bilancio 2020 ha introdotto un ulteriore regime di sotto-contribuzione ancora più premiante.



Fisco

Eccepibile in giudizio

Il contraddittorio obbligatorio conduce all'accertamento a motivazione rafforzata

di Antonio Zappi - AC TaxAdvisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Con il contraddittorio obbligatorio in vigore dal 1° luglio, ben poco cambia nella fase amministrativa. Cambierà, invece, la prospettiva della fase contenziosa: ora vi dovrà essere una rigorosa connessione tra le risultanze del contraddittorio e la motivazione del futuro avviso di accertamento, gli uffici fiscali avranno l'obbligo di argomentare "le ragioni del relativo mancato accoglimento" degli elementi offerti dal contribuente durante le convocazioni. In altri termini, sarà ora specificamente eccepibile in giudizio l'eventuale "pigrizia argomentativa" dei funzionari delle Entrate e, all'esito di un contraddittorio negativo, il Fisco non potrà più genericamente dare atto nei verbali "di aver valutato ma di non aver accolto le ragioni del contribuente", oppure "di aver ritenuto insufficiente ai fini probatori la documentazione prodotta".

Dal 1° luglio è entrato in vigore un nuovo paradossale istituto: il **contraddittorio obbligatorio** che, curiosamente, non sarà sempre indispensabile. Infatti, il nuovo art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997 è rubricato "**invito obbligatorio**", ma esso non introduce un precetto sempre necessario per gli Uffici fiscali.

Leggi anche

- Il contraddittorio preventivo (quasi mai) obbligatorio prende forma
- Obbligo di invito al contraddittorio: esclusioni ingiustificate e penalizzazioni per i contribuenti
- Il contraddittorio diventerà quasi sempre "non" obbligatorio

Ad esempio, per gli **accertamenti parziali** è previsto, più che un vero obbligo generalizzato, solo una sorta di impegno d'onore del Fisco all'audizione preventiva del contribuente nell'ambito del procedimento di adesione.

Nell'illustrare le caratteristiche del nuovo contraddittorio, nella circolare n. 17/E/2020 l'Agenzia delle Entrate evidenzia il **ruolo fondamentale** del **confronto preventivo** tra contribuente e parte pubblica, al fine di definire il corretto perimetro "della eventuale pretesa impositiva" e per prevenire la fase contenziosa.

Ogni professionista, però, ben sa che fino ad oggi il contraddittorio è stato spesso vissuto dalle Entrate più come fastidio che come un'opportunità per rendere la propria pretesa tributaria maggiormente sostenibile e sono rari i casi in cui il contribuente riesce a scalfire in contraddittorio le granitiche convinzioni delle istruttorie con le quali i funzionari contestano ipotetiche basi imponibili evase.

Poco cambia nella fase amministrativa

Dal oggi cambierà qualcosa? Ben poco nella fase amministrativa.

Aldilà, infatti, delle consuete **dichiarazioni di**

principio con le quali le Entrate rammentano sempre la loro volontà di "garantire l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento" in senso non puramente formale, il contraddittorio preventivo rimarrà molto spesso una fase in cui le parti, rimanendo sulle loro posizioni, si daranno solo atto di essersi **fisicamente incontrate**.

Nuova prospettiva per la fase contenziosa

Cambierà, invece, la prospettiva della fase contenziosa. Infatti, il comma 3 dell'art. 5-ter stabilisce che "in caso di **mancata adesione**, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio".

In buona sostanza, ora vi dovrà essere una rigorosa connessione tra le risultanze del contraddittorio e la motivazione del futuro avviso di accertamento, in quanto gli uffici fiscali avranno l'obbligo di argomentare "le ragioni del relativo mancato accoglimento" degli elementi offerti dal soggetto "controllato" durante le convocazioni.

In altri termini, per tutti gli atti che ricadranno all'interno dell'applicazione del nuovo art. 5-ter, sarà ora specificamente eccepibile in giudizio l'eventuale pigrizia argomentativa dei funzionari delle Entrate e, all'esito di un **contraddittorio negativo**, il Fisco non potrà più genericamente dare atto nei verbali "di aver valutato ma di non aver accolto le ragioni del contribuente", oppure "di aver ritenuto insufficiente ai fini probatori la documentazione prodotta".

La motivazione rafforzata

D'ora in avanti, nelle motivazioni degli avvisi l'Ufficio non potrà più dire lapidariamente di "non aver accolto le obiezioni del contribuente", ma dovrà **spiegarne analiticamente le ragioni** nell'ambito di una

motivazione definita “**rafforzata**”, la cui lacunosità genericità potrà essere sottoposta al vaglio della giurisprudenza.

Rimangono, però, fuori da questo nuovo obbligo di rafforzamento della motivazione tutti gli avvisi di accertamento parziale (non solo quelli “automatizzati”) è questo è il vero limite della novità e se è pur vero che la citata circolare n. 17/E ha invitato gli Uffici, in caso di determinazione della pretesa basata su elementi presuntivi, ad attivare comunque un contraddittorio preventivo, tale concessione non basta per poter attrarre nei nuovi obblighi formali di contraddittorio anche gli accertamenti parziali.

E se il nuovo contraddittorio non venisse attivato?

Il comma 5 della norma in commento prevede che il suo omesso avvio determina “l’**invalidità dell’avviso di accertamento** qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato”.

In tal senso, anche la circolare delle Entrate richiama espressamente il principio giurisprudenziale della c.d. “prova di resistenza”, la quale si traduce nell’allegazione di prove (da parte del ricorrente) da depositare all’interno del contenzioso tributario, volte a dimostrare “in concreto le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato” (Cass. SS. UU. n. 24823/2015).

Una metafora sportiva ci aiuterà a comprendere meglio la singolarità di questa previsione.

Si ipotizzi una partita di calcio tra contribuente e Fisco non disputata per colpe imputabili a quest’ultimo: la legge prevede che il contribuente possa perdere una gara non disputata per colpe altrui, qualora egli non riuscisse a dimostrare al giudice sportivo che quella partita, se fosse stata giocata, l’avrebbe anche potuta vincere.

Ovviamente, nel mondo del calcio ci sarebbe una sommossa dei tifosi, in quello dell’accertamento tributario, invece, nulla ormai sembra più impossibile a favore del Fisco.

Fisco

From the ECJ

Secondment of Workers and Temporary Labour Supply. Impact of recent ECJ case-law on Italian VAT Treatment

di Giovanni Iaselli, di Alberto Sandalo - DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

With its recent judgment of 11 March 2020, case C-94/19, *San Domenico Vetraria*, the Court of Justice of the European Union pronounced a landmark decision on the VAT treatment of the secondment of personnel from one company to another. The ECJ found the Italian tax law provision according to which such transaction may fall out of the scope of Italian VAT as contrary to the VAT Directive 2006/112/EC. The judgment has a huge impact on Italian operators and applies to any form of temporary labour supply. In order to safeguard taxpayers' legitimate reliance on the existing tax law framework, the ECJ judgment should bear no retroactive effect. Recent clarifications by the Italian Revenue Agency could be read as to point in the same direction.

The secondment of workers (*distacco di lavoratori*) may be defined as an agreement whereby one company (assignor) temporarily grants to another company (assignee) the right to direct, coordinate and take advantage from the activity of some of the assigned employees.

The VAT Treatment of the Secondment of Workers under Italian Tax Law

According to Italian labour law (article 30, Legislative Decree 10 September 2003, No. 276), the secondment of workers has no effect on the employment relationship that still remains between the employee and the original employer (assignor). The only element that changes is the subject entitled to benefit from the employment activity (the assignee).

Under the agreement for the secondment of workers, the employer charges the assignee with the cost borne for the assigned employees. Such cost includes the **assigned employees' remunerations** plus **social security** and **social insurance contributions**. The tax issue has been whether the transaction may qualify as a service provision subject to Italian VAT in situations where the amount paid by the assignee to the employer is a mere refund for the cost incurred by the latter for the assigned employees.

According to a first interpretative approach from the Italian Ministry of Finances, to the extent the assignee corresponded to the employer a refund amount exactly equal to assigned employees' costs, the transaction **should bear no VAT** relevance (Resolutions No. 502712 of 1973 and No. 354622 of 1986). In such view, the payment could not be qualified as the consideration for a service provision but rather as a refund for employment expenses. However, in case the paid amount exceeded the value of the assigned employees' cost, then the whole paid amount should be subject to VAT (Resolution No. 500160 of 1974).

The **Italian Tax Administration** subsequently

changed its view, affirming that the secondment of workers should in any case qualify as a VAT-relevant service provision, even in situation where the assignee refunded the employer for an amount exactly equal to the assigned employees' cost (Resolution No. 363853 of 1986).

In order to provide legal certainty, article 8, paragraph 35, Law No. 67 of 11 March 1988, was introduced affirming that the secondment of workers or any other form of temporary labour supply would no be VAT-relevant to the extent that the payment received by the assignor is equal to the seconded/supplied employees' cost.

Notwithstanding the law amendment, the unsteady position of the Tax Administration gave rise to a significant amount of tax courts case-law that ultimately led to **conflicting judgments** from the Italian Supreme Court (*Corte di cassazione*). Some Supreme Court decisions complied with the initial interpretation of the Ministry of Finances (judgment No. 1788 of 6 March 1996). Other decisions affirmed that, in situations where the assignee paid to the assignor an amount higher the assigned employee's cost, only the mark-up difference should be subject to VAT (judgements Nos. 19129-19132 of 7 September 2010).

The issue was brought in front of the Unified Sections (*Sezioni Unite*) of the Supreme Court whose function is to settle any conflict among the Supreme Court case-law. With judgment No. 23021 of 7 November 2011, the unified sections of the Italian Supreme Court ruled that the secondment of workers would not be subject to VAT, to the extent the relevant agreement establishes that the assignee is under obligation to pay to the assignor no more than the seconded employees' cost incurred by the latter. Pursuant to the Supreme Court's reasoning, in such situation neither the assignor realises any profit nor the assignee gets any saving, hence the transaction would be substantially neutral.

The impact of the ECJ judgment in the case *San Domenico Vetraria*

Notwithstanding the (seemingly) final decision of 2011, in January 2019 the Italian Supreme Court raised a reference for a preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union, on the compatibility of Law No. 77/1988 with the VAT Directive 2006/112/EC.

The legal proceeding originated from a situation where the parties treated the secondment of workers as a service provision subject to VAT. The Italian Revenue Agency issued a tax assessment deed denying to the assignee the right to deduct the input VAT on payment corresponded to the assignor. The legal ground for the tax challenge was Law No. 77/1988, according to which the secondment of workers should fall outside the scope of Italian VAT in case the payment from the assignee is equal to the seconded employees' cost borne by the assignor.

The ECJ rendered its decision with judgement of 11 March 2020, case C-94/19, *San Domenico Vetraria*. The crucial point in the ECJ reasoning was whether the secondment of workers could be qualified for VAT purposes as a serviced provided "for consideration" (*a titolo oneroso*). The Court, quoting its previous case-law, affirmed that "*a supply of services is effected 'for consideration' [...] and hence is taxable, only if there is a legal relationship between the provider of the service and the recipient pursuant to which there is reciprocal performance, the remuneration received by the provider of the service constituting the value actually given in return for the service supplied to the recipient. That is the case if there is a direct link between the service supplied and the consideration received*".

The EU Commission challenged the existence of such direct link since the payment of the assignee was, in the case at issue, equal to the seconded director's cost borne by the assignor. The Court rejected the argument and stated that "*there is a direct link where two services are mutually dependent on each other [...] that is to say, that one is made only on condition that the other is also made, and vice versa. [...] Accordingly, if it were to be established [...] that the payment [...] was a condition [...] to second the director and that the subsidiary paid those amounts only in return for the secondment, it would have to be held that there is a direct link between the two services*". Finally, "[t]he amount of the consideration, in particular the fact that it is equal to, greater or less than, the costs which the taxable person incurred in providing his service, is irrelevant in that regard".

The **final outcome** of the ECJ judgment in the case *San Domenico Vetraria* is that the secondment of workers and other form of temporary labour supply - even when the assignee pays an amount equal to the seconded employees' cost - is in principle a **VAT-relevant service provision**. Thus, article 8, paragraph 35, Law No. 77/1988, is contrary to the VAT Directive 2006/112/EC.

Can the ECJ judgement in case *San Domenico Vetraria* bear a retroactive effect?

The ECJ decision under analysis is capable to have a **material impact** on the VAT treatment applied by **Italian operators** on the secondment of workers and any other form of temporary labour supply.

The question arises whether the ECJ judgment can have a retroactive effect also on transactions put into place before the decision. The issue is analysed in a report recently published by one of the major Italian stakeholders, the Italian association of stock companies (Assonime, Circular Letter No. 18 of 19 May 2020).

As established by the settled ECJ case-law (starting from the case C-14/83, *von Colson and Kaman*) the ECJ preliminary rulings on the interpretation of EU Law exercise a binding effect on any Member States bodies (including tax administrations and tax courts). This principle has been upheld by the Italian Supreme Court (judgment No. 18219 of 29 August 2007) that expressly stated that ECJ decisions have a general binding effect, not limited to the parties of the specific legal proceeding.

ECJ preliminary rulings generally have a retroactive effect, since they define how to correctly read and apply EU law as from the date of its entry into force. However, in many tax cases, this rule was applied in order to put the taxpayers in the position to recover the amounts of undue tax payments performed in compliance with domestic tax provision that were subsequently declared contrary to EU Law.

In the opposite case when an ECJ ruling gives rise to a "new" tax-payment obligation, the EU Court has given prevalence to the taxpayers' legitimate expectation to comply with the existing domestic legislation (*see*, among others, ECJ, judgment of 14 September 2006, joined cases C-181/04 to C-183/04, *Elmeka*). In other words, an ECJ decision may not give rise to a "**retroactive**" **tax payment obligation**, since such result would violate a fundamental taxpayer's right that is also protected by the Italian Taxpayer's Rights Statute (Law No. 212 of 27 July 2000).

As a consequence from the above, the ECJ decision in the case *San Domenico Vetraria* should be viewed as **source of obligation directed** towards the **Italian**

Legislator who should amend Law No. 77/1988 as to comply with EU Law. Before that amendment comes into force, no VAT obligation could be imposed on taxpayers stemming from the secondment of workers or temporary labour supply.

Potential Impact on Other Forms of Temporary Labour Supply

Article 26-*bis*, Law No. 196 of 24 June 1997, essentially mirrors article 8, paragraph 35, Law No. 77/1988, and establishes that also temporary labour supply agreements (*somministrazione di lavoro*) shall not be treated as VAT-relevant service provisions, to the extent that the payment is equal to the cost incurred by the supplier for the supplied employees.

With a recent clarification (Principle No. 7 of 19 June 2020) the Italian Revenue Agency dealt with a particular case where:

- Company A concluded with Company Z a temporary labour supply agreement whereby Company Z supplied a number of its employees to Company A,
- Company A acted on its behalf but in the account for Company B, who was the final beneficiary of the activity to be performed by the supplied workers.
- For this reason, Company A paid to Company Z an amount equal by the labour cost borne by the latter

for the supplied employees, **and** Company B refunded Company A for such expense.

The question arose whether the payment from Company B to Company A could be treated as not-VAT-relevant as the payment from Company A to Company Z. The answer from the Italian Revenue Agency was affirmative. The key point, however, is that in its clarification the Administration did not even mention the ECJ judgement in the case *San Domenico Vetraria*. This could appear as quite surprising as the ECJ case dealt not only with the secondment of workers but also with any other form of temporary labour supply.

The “**silence**” of the **Italian Revenue Agency** could then be interpreted as a **confirmation** of the outcome reached in the previous paragraph: the ECJ decision in the case *San Domenico Vetraria* cannot violate the legitimate taxpayers’ right to comply with the existing domestic tax law. The obligation to comply with EU Law is on the head of the Italian legislator, who should amend existing legislation (Law No. 77/1988 for the secondment of workers; Law No. 196/1997 for the temporary labour supply) in order to keep it line with the ECJ interpretation of EU Law. Before that moment, no “new” tax obligation should be imposed on taxpayers.

Fisco

Nella transazione fiscale

Quale preferenza per i crediti tributari nel concordato preventivo?

di Giulio Andreani, di Angelo Tubelli

In caso di transazione fiscale nel concordato preventivo, ai crediti erariali chirografari non può essere applicato un trattamento differenziato rispetto agli altri creditori chirografari e deve essere riservato lo stesso trattamento previsto per i creditori chirografari cui è assicurato il trattamento più favorevole, nel caso di suddivisione in classi. Per i crediti privilegiati è richiesta una previa “classificazione” del trattamento cui sono soggetti e di quello cui sono soggetti tutti gli altri crediti privilegiati di grado inferiore. Il loro trattamento non deve essere deteriore rispetto a quello riservato ai crediti privilegiati di rango inferiore e a quelli chirografari, né rispetto a quello riservato ad altri crediti caratterizzati da una posizione giuridica e da interessi economici omogenei.

La **transazione fiscale** consente la falcidia di tutti i **crediti tributari**, tanto chirografari quanto privilegiati, se il piano su cui si fonda la proposta di concordato preventivo “ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”. Ai **crediti erariali chirografari** non può peraltro essere applicato un trattamento differenziato rispetto a quello offerto agli altri creditori chirografari e deve essere riservato lo stesso trattamento previsto per i creditori chirografari cui è assicurato il **trattamento più**

favorevole, nel caso di una loro suddivisione in classi. Per quanto concerne i **crediti privilegiati**, è invece richiesta una previa “classificazione” del trattamento cui essi sono soggetti e quello cui sono soggetti tutti gli altri crediti privilegiati di grado inferiore, al fine di verificare che nella proposta di transazione fiscale (e quindi anche nella domanda concordataria) il **trattamento** dei crediti erariali privilegiati **non** risulti **deteriore** rispetto a quello riservato ai crediti privilegiati di rango inferiore e, a maggior ragione, a quello destinato ai crediti chirografari.

Grado dei privilegi e transazione fiscale

Con riferimento al “grado” dei **crediti privilegiati**, secondo il Tribunale di Piacenza (1° luglio 2008), ai fini dell’art. 182-ter, comma 1, sarebbero irrilevanti le disposizioni degli articoli 2777 e 2778 c.c., giacché riferite all’ “ordine” dei privilegi e non al “grado”; pertanto, secondo i giudici, i crediti tributari e quelli dei lavoratori dipendenti godrebbero del medesimo grado di privilegio (trattandosi in entrambi i casi di privilegio generale ex art. 2751-bis), non essendo possibile un’ulteriore classificazione - nell’ambito della transazione fiscale - oltre a quella tra privilegio di grado generale e privilegio di grado speciale.

Secondo il Tribunale di Pavia (8 ottobre 2008) e quello di Mantova (30 ottobre 2008), invece, il diverso ordine di soddisfazione di determinati crediti, enunciato dall’art. 2777 e ss. c.c., determina una **diversa collocazione preferenziale** dei crediti con riferimento alla realizzazione coattiva, derivandone quantomeno una posizione giuridica non omogenea, sicché l’art. 182-ter può dirsi rispettato quando si prevede un pagamento differenziato dei crediti privilegiati in funzione dell’ordine di soddisfazione stabilito dal Codice civile. Cfr. D. Restucci, “Grado dei privilegi e transazione fiscale”, in *Il Diritto Fallimentare*, 2009, pagg. 66 ss.

Il **trattamento** riservato ai crediti erariali privilegiati **non** può altresì risultare **deteriore** rispetto a quello riservato ad altri crediti caratterizzati da una posizione

giuridica e da interessi economici omogenei ovvero sia sulla base degli stessi criteri di formazione delle classi prescritti dall’art. 160, comma 1, lettera c), L.fall..

La (scarna) giurisprudenza di merito che risulta essersi occupata della questione (Tribunale di Piacenza, 1° luglio 2008; Tribunale di Pavia 8 ottobre 2008; Tribunale di Mantova 30 ottobre 2008; Tribunale di Arezzo, 15 maggio 2009) ha considerato soddisfatto tale requisito quando nel trattamento del credito tributario o previdenziale risulti **rispettato** l’**ordine di soddisfazione** previsto dall’art. 2777 e ss. c.c. o il grado del privilegio.

Per la dottrina secondo cui sarebbe invece da escludere che il criterio della posizione giuridica omogenea possa coincidere con la *summa divisio* tra creditori privilegiati e creditori chirografari (in quanto già di per sé prevista, come in altra occasione rilevato dal Tribunale di Milano, 18 dicembre 2007), esso dovrebbe attenere alla **natura oggettiva del credito o del creditore**, potendosi così distinguere tra crediti contestati e non, tra crediti muniti di titolo esecutivo e non, tra crediti di fonte contrattuale ed extracontrattuale, tra persone fisiche e persone giuridiche, tra residenti in Italia e non residenti. Cfr. F. Rolfi, “Sui criteri di formazione delle classi nel concordato preventivo”, in il fallimento e le altre procedure concorsuali, n. 12/2018, pagg. 1422 e 1423; A. M. Perrino, “Sub art. 160”, in AA.VV., Codice commentato del fallimento (diretto da G. Lo Cascio), 2017, pag. 2026; M. Arato, “Il piano di concordato”, in AA.VV., Crisi d’impresa e procedure concorsuali (diretto da O. Cagnasso, L. Panzani), III, 2016, pag. 3498; S. Ambrosini, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Trattato di diritto commerciale (diretto da G. Cottino), XI, 2008, pag. 44.

Quanto al criterio degli **interessi economici omogenei**, la distinzione delle diverse posizioni creditorie va effettuata in base alla categoria di appartenenza dei creditori (istituti di credito, enti previdenziali, fornitori, ecc.) o alla loro riconducibilità ad un particolare ramo d’azienda. Cfr. A. M. Perrino, cit., pag. 2026; C. Mandrioli, “Il piano di ristrutturazione nel concordato preventivo (la ricostruzione giuridico-aziendalistica)”, in AA.VV., La legge fallimentare. D.lgs. 12.9.2017, n. 169. Disposizioni integrative e correttive. Commentario teorico-pratico (a cura di M. Ferro), 2008, pag. 16; M.R. Grossi, La riforma della legge fallimentare, 2005, 142.

Per questo secondo tipo di confronto rilevarebbe perciò il trattamento offerto agli enti locali, agli enti pubblici non territoriali e agli altri istituti che rendono prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, in caso di suddivisione dei creditori in classi. Cfr. M. Spadaro, cit., pag. 13; M. Allena, cit., pag. 159; M. Ferro, R. Roveroni, “Sub art. 182-ter”, in AA.VV., La legge fallimentare. Commentario teorico pratico (a cura di M. Ferro), 2011, pag. 2163; G. Lo Cascio, “Concordati, classi di creditori e incertezze interpretative”, in il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2009, pag. 1135; G. Gaffuri, “La transazione fiscale conquista spazi”, in Il Sole 24-ore del 20 febbraio 2006, pag. 31.

Infine, secondo V. Zanichelli, cit., pag. 268, l’ulteriore confronto richiesto nel secondo periodo del comma 1 dell’art. 182-ter potrebbe trovare unica spiegazione nel garantire al credito tributario o previdenziale il **miglior trattamento eventualmente proposto** ai creditori che presentino una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, senza che assuma rilievo l’ordine dei privilegi

Tesi della priorità assoluta

Posto che, qualora non si rinvenivano crediti “omogenei”, il trattamento di riferimento resta unicamente quello riservato agli altri crediti di rango inferiore (cfr. G. Lo Cascio, cit., pag. 1135), le disposizioni sopra citate sono interpretate come espressa **deroga al divieto di alterazione della graduatoria dei privilegi** (ovverosia dell’ordine delle cause di prelazione sancito dagli articoli 2777 e 2778 c.c.) da quella parte della dottrina sostenitrice della “**tesi della priorità assoluta**”, secondo la quale, nell’ipotesi di pagamento parziale dei creditori privilegiati ex art. 160, comma 2, L. fall., non sarebbe legittimo dare luogo al pagamento di un creditore di grado successivo prima di avere integralmente soddisfatto quelli con collocazione precedente: in base a questo indirizzo, infatti, con il secondo periodo del comma 1 dell’art. 182-ter il legislatore avrebbe inteso ammettere il pagamento (parziale) di crediti assistiti da un grado di privilegio successivo a quello che assiste il credito tributario, nonostante il pagamento non integrale del credito tributario, a condizione tuttavia che il trattamento riservato a quest’ultimo non sia peggiore rispetto a quello offerto ai crediti privilegiati di grado successivo (cfr. G. Bozza, “Il trattamento dei crediti privilegiati nel concordato preventivo”, in il

fallimento e le altre procedure concorsuali n. 4/2012, pagg. 383-385. A favore di detta tesi con riguardo ai privilegi generali, in presenza di *cessio bonorum*, si vedano S. Ambrosini, “Il piano di concordato”, in S. Ambrosini, P.G.).

Tesi della priorità relativa

Da parte di chi, al contrario, aderisce alla “**tesi della priorità relativa**” la condizione imposta nel secondo periodo del comma 1 è invece vista come conferma, in caso di incapacienza dell’attivo, della possibilità generale (che discenderebbe dal comma 2 dell’art. 160 L. fall.) di soddisfare un creditore di grado successivo anche senza avere integralmente soddisfatto quelli con collocazione precedente, a patto che questi ricevano comunque un miglior soddisfacimento (cfr. F. Santangeli, “Auto ed etero tutela dei creditori nelle soluzioni concordate delle crisi d’impresa”, in Diritto fallimentare, I, 2009, pag. 620; V. Zanichelli, cit., pagg. 164 e 165; E. Mattei, cit., pag. 740. A favore di detta tesi si vedano L. Stanghellini, “Proposta di concordato”, in AA.VV., Il nuovo diritto fallimentare (diretto da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani), 2007, pag. 194-195; P.G. De Marchi, “Il concordato preventivo alla luce del ‘decreto correttivo’”, in AA.VV., Le

nuove procedure concorsuali (a cura di S. Ambrosini), 2008, pag. 495).

Ad ogni modo, in entrambi i casi il **trattamento proposto al credito tributario** (o previdenziale) **privilegiato** va confrontato con quello offerto ai **crediti di diversa natura assistiti da un grado di privilegio** che si collocano in una **posizione posteriore** secondo l'ordine dettato dagli articoli 2777 e 2778 c.c..

L'art. 182-ter non indica il criterio da utilizzare al fine di eseguire tale comparazione, ma è da ritenersi che essa vada condotta considerando unitariamente, non

ogni singolo tributo, ma complessivamente tutte le imposte i cui crediti beneficiano del medesimo ordine di prelazione (ad esempio, i crediti inerenti all'IRES, all'IRAP e alle ritenute Irpef non versate, in quanto tutte assistite dal medesimo diciottesimo grado di prelazione, cumulativamente con le relative sanzioni e i relativi interessi); la percentuale di soddisfacimento da considerare ai fini del confronto di cui trattasi è quindi quella che risulta dalla media ponderata relativa all'importo complessivamente destinato all'erario in relazione alla somma di tali crediti.

Lavoro e Previdenza

Verso la previdenza complementare UE

Legge di delegazione europea 2019: ultimo miglio per introdurre il PEPP

di Giuseppe Rocco - Esperto Previdenziale

Con la legge di delegazione europea 2019, l'Italia introdurrà nell'ordinamento previdenziale il PEPP, prodotto pensionistico individuale paneuropeo. La finalità è realizzare un mercato unico delle forme pensionistiche di tipo individuale, in grado di superare la segmentazione dei mercati che ha finora costituito un ostacolo al conseguimento di economie di scala che potessero tradursi in un contenimento dei costi e in una migliore qualità della gestione. Potrà essere anche favorita la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, nonché la disponibilità di risorse da investire in un'ottica di lungo termine, obiettivo di rilievo nel contesto della realizzazione della Capital Market Union. Ma quali sono, in concreto, i vantaggi del nuovo strumento che va a supportare il "terzo pilastro"?

Nella **legge di delegazione europea 2019** all'esame della Commissione lavoro del Senato vi sono, *inter alia*, i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul **prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)**.

Si tratta di un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad **adesione volontaria** con caratteristiche armonizzate su base europea.

Leggi anche: Fondi pensione e PEPP: prospettive di riforma e nuove opportunità nel 2020

Chi potrà offrire i PEPP

I prodotti che rientreranno nel PEPP potranno essere offerti da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficeranno di un **passaporto europeo** in base al quale potranno vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri.

Si tratta di prodotti di previdenza complementare volti a integrare i regimi pensionistici individuali pubblici, professionali e nazionali.

Gli obiettivi del PEPP

Come ha evidenziato la Covip in una recente audizione presso il Cnel l'obiettivo del progetto del *Pan-European Personal Pensions* è quello di realizzare un **mercato unico delle forme pensionistiche** di tipo individuale, in grado di superare la segmentazione dei mercati che ha finora costituito un ostacolo al conseguimento di economie di scala che potessero tradursi in un contenimento dei costi e in una migliore qualità della gestione.

Potrà essere anche favorita la **mobilità dei lavoratori** all'interno dell'Unione, prosegue la Autorità nonché la disponibilità di risorse da **investire** in un'ottica di **lungo termine**, obiettivo di rilievo nel contesto della

realizzazione della *Capital Market Union*.

Il regolamento comunitario disciplina in dettaglio gli **obblighi pre-contrattuali** di fornitori e distributori, la **documentazione** che dovrà supportare le scelte di investimento (documento contenente le informazioni chiave sul PEPP o PEPP *Key Information Document* - KID), il regime di **responsabilità civile**, la possibilità di trasferire le risorse accumulate da un fornitore a un altro (**servizio di trasferimento**), la possibilità di continuare a versare sul proprio PEPP in caso di trasferimento della propria residenza da uno Stato membro a un altro (**servizio di portabilità** del PEPP tramite apertura di sottoconti nazionali), nonché le norme che sovrintendono la cosiddetta fase di "decumulo", in cui il capitale accumulato negli anni viene trasformato in prestazione pensionistica complementare.

Nonostante si tratti di un regolamento le cui norme saranno direttamente applicabili trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione degli atti delegati alla Commissione, che li adotta previa elaborazione dell'Eiopa (l'Autorità di vigilanza europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali), l'**attuazione delle disposizioni** ivi contenute richiede la definizione di diverse opzioni normative a livello nazionale.

In particolare, fra le scelte da compiere a livello nazionale rientreranno la definizione delle **condizioni** relative alla fase di **accumulo** e **decumulo**, l'**assetto** della **vigilanza**, attraverso la designazione delle Autorità nazionali competenti e dei relativi poteri, nonché l'**assetto** sanzionatorio (necessario per sostenere l'effettività delle disposizioni europee).

Opportunità e criticità

per avere una visione di insieme va evidenziato come sia poi in corso di definizione anche la normativa secondaria in ambito europeo con alcune **pubbliche consultazioni** avviate dall'Eiopa sia sui profili informativi che sul supervisory reporting e lo scambio di

informazioni tra le Autorità di vigilanza nazionali (per l'Italia la Covip) e tra queste e l'Eiopa.

Leggi anche: PEPP: continua il percorso UE per la piena attuazione

I pareri Eiopa dovranno essere trasmessi alla **Commissione UE** entro il 20 agosto 2020 che dovrà emanare specifici **regolamenti delegati**.

La Covip nella propria audizione evidenziava come la normativa secondaria in corso di definizione contiene elementi positivi, ma anche aspetti di **criticità** come quello di un ruolo molto limitato di Eiopa nella fase di autorizzazione dei prodotti, il che potrebbe non assicurare omogeneità nell'accesso al mercato.

Problematica appare inoltre anche l'ipotesi, prosegue l'Autorità di Vigilanza nazionale, contenuta nelle proposte di normativa secondaria poste in pubblica consultazione da parte di Eiopa, di un **trattamento preferenziale** nell'accesso al mercato del cosiddetto **basic PEPP** per le linee assistite da garanzia formale di restituzione del capitale versato, garanzia il cui costo verrebbe escluso dal computo del costo complessivo del prodotto ai fini del controllo del rispetto del cosiddetto *cost cap* previsto dal Regolamento. (l'1% per l'opzione di base).

Nella fase attuativa, prosegue la Covip, bisognerà perseguire in modo chiaro l'obiettivo di inquadrare i PEPP nell'attuale sistema di previdenza complementare, in coerenza con la finalità pensionistica del prodotto.

Sarà essenziale che la normativa di implementazione nazionale, che riguarderà aspetti di rilievo come quelli relativi alle competenze di vigilanza e alla **disciplina fiscale** applicabile ai PEPP, risulti **conforme alla vigente disciplina** sulla **previdenza complementare**.

L'introduzione della nuova soluzione paneuropea potrebbe infatti costituire l'occasione per eliminare la potenziale penalizzazione fiscale delle forme pensionistiche complementari italiane, soggette alla tassazione annuale dei rendimenti, rispetto agli strumenti previdenziali istituiti in **altri paesi europei**, che in massima parte ne prevedono la **totale esenzione**, così da non creare situazioni di svantaggio alle forme nazionali in un contesto nel quale si tende ad aprire un campo da gioco corrispondente al territorio dell'Unione.

Va opportunamente evidenziato come nel dibattito in corso interno sul Recovery Plan del nostro Paese anche l'**Ania** abbia formulato una serie di proposte di rilancio della previdenza complementare tra cui in ambito fiscale l'**estensione della deducibilità** anche ai nonni e proprio la necessità di evolvere ad un sistema EET esentando dalla tassazione i rendimenti dei fondi pensione, così come avviene peraltro negli altri Paesi europei, si rimarca.

Si sottolinea ancora la necessità di creare un **Portale delle pensioni** (sull'esempio di Paesi come Belgio, Svezia, Olanda e Danimarca) con la possibilità di accedere alle informazioni sia del pilastro obbligatorio che della previdenza complementare in maniera tale da favorire una maggiore consapevolezza previdenziale nei cittadini e l'attivazione di nuove sinergie in un **welfare integrativo** con la integrazioni di coperture aggiuntive di tipo sanitario e assistenziale

Cosa prevede la Legge di delegazione europea
L'articolo 20 della Legge di delegazione europea detta principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali, nel recepimento delle disposizioni di cui al regolamento PEPP.

Gli **atti normativi delegati** dovranno essere adottati nel termine di un anno.

In particolare si specifica che il Governo è delegato individuare e designare la **Covip** come **autorità competente** per le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Eiopa.

La Covip sarà poi l'autorità nazionale competente a effettuare la pubblicazione sul proprio sito internet delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie prevedendo che la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un collegamento diretto dai propri siti internet a tale pubblicazione.

Per quanto riguarda, invece, l'individuazione e la designazione delle **autorità nazionali** competenti ai fini dello svolgimento delle **altre attività di vigilanza** previste dal Regolamento PEPP, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la Covip, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità.

Si delega ancora il Governo ad apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento alle disposizioni comunitarie e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione europea.

Ulteriore delega è poi quella di definire per i PEPP un **trattamento fiscale** analogo a quello previsto per le **forme pensionistiche complementari** di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, anche prevedendo

l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un **livello di tutela** almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti.

In tale ambito va inquadrata anche la previsione sulla base della quale si delega il Governo a esercitare l'opzione del regolamento PEPP, che consente di adottare misure volte a **privilegiare la rendita vitalizia** quale forma di erogazione della prestazione, coordinando e

collegando tali misure alla definizione del trattamento fiscale.

Su base nazionale si dispone ancora che l'Esecutivo eserciti l'opzione del regolamento PEPP, che consente di **imporre ai fornitori** di fornire ai risparmiatori **proiezioni pensionistiche** aggiuntive rispetto a quelle previste dalla disciplina comunitaria, basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da permettere la **confrontabilità** con i prodotti nazionali.

Lavoro e Previdenza

Anche per i familiari

Voucher baby sitting: erogazione mediante il Libretto Famiglia

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

I genitori lavoratori che hanno diritto al voucher baby sitting devono presentare domanda all'INPS e, con il prestatore di lavoro, registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, per effettuare la cd. appropriazione del bonus e la rendicontazione delle prestazioni. Con il voucher baby sitting possono essere pagate anche le prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo che si tratti di familiari conviventi. La deroga al principio di carattere generale della gratuità per le prestazioni di lavoro rese da familiari è prevista (indirettamente) dall'INPS nella circolare n. 73 del 2020.

I primi giorni di giugno l'INPS ha comunicato l'avvio della procedura per la **presentazione delle domande** per i nuovi **bonus per servizi di baby sitting** previsti dal decreto Rilancio (messaggio 5 giugno 2020, n. 2350). A pochi giorni di distanza, l'Istituto, con la circolare del 17 giugno 2020, n. 73, ha emanato nuove istruzioni sciogliendo alcuni dubbi operativi e introducendo alcune (inaspettate) deroghe ai principi generali.

Il nuovo bonus per servizi di baby sitting

L'articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) ha modificato gli articoli 23 e 25 del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Nel dettaglio, l'articolo in commento ha aumentato da **15 a 30 giorni la durata massima del congedo parentale Covid-19** in favore dei genitori lavoratori e ha incrementato da 600 a 1.200 euro (da 1.000 a 2.000 euro per i dipendenti del settore sanitario) l'importo massimo complessivo del voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, riconosciuto in alternativa al congedo Covid-19.

Il voucher baby sitting può essere utilizzato per il periodo **dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020** e viene erogato mediante il **libretto di famiglia** (art. 54-bis del D.L. 50/2017).

Non cambiano i beneficiari che restano:

- 1. per il voucher babysitting fino a 1.200 euro:** dipendenti del settore privato; iscritti in via esclusiva alla Gestione separata; autonomi iscritti all'INPS e iscritti alle casse professionali (per questi ultimi subordinatamente alla comunicazione delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari e ai genitori affidatari)
- 2. per il voucher baby sitting fino a 2.000 euro:** dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato; personale del comparto sicurezza, difesa e

soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I bonus spettano **per i figli minori fino a 12 anni di età**, limite d'età da considerare alla data del 5 marzo 2020 e che non si applica per i figli con disabilità grave.

Il voucher baby sitting spetta anche se il richiedente e l'altro genitore lavoratore sono in smart working, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.

Incompatibilità con il congedo Covid-19

Come accennato, il voucher baby sitting può essere riconosciuto in alternativa al congedo parentale Covid. Il principio generale dell'incompatibilità tra i due istituti, sancito dal decreto Cura Italia e confermato dal decreto Rilancio, sembra però incontrare alcuni limiti. Nella circolare n. 73 del 2020, l'INPS infatti, per favorire il ricorso al bonus e venendo incontro alle esigenze dei genitori lavoratori, fa presente che:

- 1. se non è stato chiesto il congedo Covid** del decreto Cura Italia, si può chiedere, a titolo di bonus per i servizi di baby-sitting, l'importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente);
- 2. se è stato chiesto il congedo Covid** per un **numero di giorni inferiore a 15 autorizzati** dall'INPS, si può beneficiare dell'importo residuo pari a 600/1.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza) o presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti;
- 3. se è stato chiesto il congedo Covid** per un **numero di giorni superiore a 15** il bonus per i servizi di baby-sitting non spetta.

Avvertenza. L'INPS ricorda che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti o richiedere l'annullamento della conversione in congedo Covid (comma 2 dell'articolo 23 del

decreto-legge n. 18/2020) dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.

Altre incompatibilità

I bonus baby sitting non possono essere fruiti se l'altro genitore è in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito, quale ad esempio, NASpI, **cassa integrazione** ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo in caso (e limitatamente ai giorni) di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata.

Erogazione mediante il Libretto Famiglia

I lavoratori che hanno diritto al bonus sono tenuti a presentare **domanda all'INPS** direttamente sul portale dell'Istituto, attraverso il contact center integrato dell'INPS o utilizzando i servizi offerti gratuitamente dai patronati (fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica).

Inoltre, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono **registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali**, accessibile sul sito www.inps.it, ed effettuare l'appropriazione del bonus e la rendicontazione delle prestazioni.

L'accesso alla procedura può avvenire:

- direttamente con l'utilizzo delle proprie credenziali;
- avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell'utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
- tramite **professionisti intermediari** (legge 11 gennaio 1979, n. 12),
- enti di patronato.

Gli utilizzatori e i prestatori, all'atto della registrazione, devono fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi. In particolare, il prestatore compili correttamente i campi relativi alle

modalità di pagamento delle prestazioni.

Appropriazione del bonus

Entro e non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione di accoglimento della domanda, il genitore beneficiario deve procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting.

La mancata appropriazione nei termini indicati equivale alla **rinuncia tacita** al beneficio stesso.

Una volta effettuata l'appropriazione del bonus, il beneficiario può visualizzare nel "**portafoglio elettronico**" l'importo a disposizione e utilizzarlo per pagare le prestazioni lavorative che vanno comunicate successivamente al loro svolgimento.

Al momento dell'inserimento della prestazione il genitore beneficiario deve indicare l'intenzione di usufruire del "Bonus babysitting Covid 19" per il pagamento della prestazione.

Le prestazioni vengono remunerate con **titoli di valore pari a 10 euro l'ora** (o suoi multipli). Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020, da comunicare entro la data del 31 dicembre 2020.

Deroghe alle regole generali

Per il bonus baby-sitting Covid-19 sono previste le seguenti regole speciali:

- è possibile impiegare soggetti con i quali il genitore beneficiario abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un **rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa**;
 - non si applica il principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle **prestazioni di lavoro rese in ambito familiare**, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato). I familiari conviventi sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in commento.
- Rimangono fermi gli altri limiti previsti per le prestazioni di lavoro occasionale

Lavoro e Previdenza

Come ripartire: calcola il risparmio

Assumere un giovane: quale contratto di lavoro conviene di più?

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Nel 2020 sono state previste nuove agevolazioni contributive per le aziende che assumono giovani lavoratori con contratti di lavoro stabile e che vanno ad aggiungersi agli incentivi alle assunzioni già operativi e strutturali. Dal confronto emergono differenze ma anche numerose similitudini che consentono ai datori di lavoro, in difficoltà economica a causa della sospensione delle attività per l'epidemia da Covid-19, di porre raffronto le varie opzioni per effettuare una corretta analisi di costi e benefici. Come devono orientarsi le imprese per assumere in convenienza? Quanto si risparmia assumendo un giovane?

Chi

Con la ripartenza delle attività produttive la generalità delle imprese italiane potrebbe avere necessità di implementare l'organico al fine di razionalizzare l'attività svolta o per garantire il rispetto delle nuove misure di sicurezza anti COvid-19 imposte dall'emergenza sanitaria.

Il contratto di **apprendistato professionalizzante** è un contratto a tempo indeterminato, a causa mista (lavoro e formazione) di durata non inferiore a 6 mesi, attraverso il quale è possibile assumere giovani di età inferiore a 30 anni. **Nell'apprendistato di primo livello**, il requisito anagrafico scende a 25 anni e la legge di Bilancio 2020 ha introdotto un ulteriore regime di sotto-contribuzione ancora più premiante.

Nel caso in cui, invece, si proceda all'assunzione a tempo indeterminato, a tutele crescenti, senza contestuale erogazione di formazione, di un giovane under 35 (fino a 34 anni e 364 giorni), l'azienda ha diritto ad una decontribuzione, c.d. **bonus giovani**.

Attenzione

Dal 2021 il bonus giovani spetterà soltanto a chi assume giovani under 30, cioè sino a 29 anni e 364 giorni di età.

Cosa

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere superiore a 3 anni, ovvero a 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano e individuati dal contratto collettivo.

Al rapporto di lavoro in apprendistato è riservato un **regime contributivo speciale**, ad aliquota ridotta, che include anche la copertura del premio assistenziale e varia in base alla dimensione dell'azienda che assume:

- i datori di lavoro con un **numero di dipendenti pari o inferiore a 9**, hanno un'aliquota contributiva pari all'1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno, al 10% dal terzo anno;

- i datori di lavoro con un numero di dipendenti

superiore a 9, hanno una aliquota contributiva pari al 10%.

Alle suddette aliquote contributive si aggiunge la contribuzione per l'assicurazione sociale per l'impiego, pari all'1,31% della retribuzione imponibile dell'apprendista.

Grazie alla legge di Bilancio 2018, è inoltre previsto un ulteriore incentivo contributivo in caso di **proseguimento del contratto** di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato con giovani under 30, che consiste nell'esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui, per un periodo massimo di 12 mesi.

Attenzione

L'incentivo contributivo è mantenuto per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato.

Il **bonus giovani** si sostanzia in una decontribuzione, per un periodo massimo di 36 mesi, in misura pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL.

Nel caso di **apprendistato di primo livello**, per le assunzioni che si verificheranno nel corso del 2020, per i primi 36 mesi di rapporto l'aliquota contributiva viene azzerata, mentre per gli anni di contratto di apprendistato successivi, resta fissata al 10%.

Come

L'apprendista può essere sotto-inquadrato fino a due livelli inferiore rispetto a quello spettante, in applicazione del CCNL, per i lavoratori adibiti alle medesime mansioni o, in alternativa, può essere stabilita una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.

Attenzione

L'aliquota ridotta applicabile all'apprendistato non costituisce sgravio e dunque è soggetto alla disciplina in materia di regolarità contributiva né alla regola del *de minimis*.

Quando

Mentre sia il bonus giovani che l'apprendistato professionalizzante sono strutturali e dunque non è stato definito dal legislatore un termine entro il quale le assunzioni devono essere effettuate, l'apprendistato di primo livello da diritto all'azzeramento delle **aliquote contributive** di base soltanto per le assunzioni che avverranno nell'anno 2020. Il numero massimo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere in generale deve rispettare il rapporto di 3 a 2 rispetto al personale specializzato. I limiti sono diversi in rapporto al **numero di operai** qualificati o specializzati in servizio presso il datore di lavoro:

- **da 0 a 3:** è possibile assumere fino a 3 apprendisti;
- **da 4 a 9:** è possibile assumere fino al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio
- **oltre 9:** è possibile assumere apprendisti in rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio.

Attenzione

Il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti, per procedere ad assunzioni in apprendistato professionalizzante deve rispettare una soglia minima di prosecuzione di precedenti contratti di apprendistato stipulati negli ultimi 36 mesi, pari ad almeno il 20%.

Calcola il risparmio

Settore artigianato - oltre 9 dipendenti

La retribuzione spettante all'apprendista può essere individuata con riferimento al CCNL applicato in azienda (in questo esempio, CCNL Metalmeccanica artigiani liv. 2 bis) sotto-inquadrando il lavoratore di due livelli o in misura percentuale, rispetto a quello spettante a formazione completata (in questo esempio liv. 2 bis). La retribuzione di base è dunque pari a 1.074,68 euro mensili per l'apprendista, mentre in caso di assunzione come operai qualificato, la stessa è pari a 1.535 euro.

La durata complessiva del periodo incentivato è pari a 5 anni.

Tipologia contrattuale	Assunzione senza sgravio	Apprendistato profession.	Appr. I livello	Bonus Giovani
Differenze retributive annue	5532	0	0	5532
Onere contributivo annuo	5341	1762	0 per i primi 3 anni 1762 per 4° e 5° anno	2.341 per 3 anni 5341 per 4° e 5° anno
Onere assicurativo annuo	1105	0	0	1105
TOTALE 5 ANNI	59895	8814	3524	50895
Successivi 12 mesi	6447	1762	1762	6447
Cumulo Sgravio triennale under 30	6447	3447	3447	6447
TOTALE 7 ANNI	72789	14023	8733	63.789
Risparmio %		81%	88%	13%

Settore industria - oltre 9 dipendenti

La retribuzione spettante all'apprendista può essere individuata con riferimento al CCNL applicato in azienda (in questo esempio CCNL Metalmeccanica industria liv. 3) sotto-inquadrando il lavoratore di due livelli o in misura percentuale, rispetto a quello spettante

a formazione completata (in questo esempio liv. 3). La retribuzione di base è dunque pari a 1.332 euro mensili per l'apprendista, mentre in caso di assunzione come operai qualificato, la stessa è pari a 1.632 euro.

La durata complessiva del periodo incentivato è pari a 5 anni.

Tipologia contrattuale	Assunzione senza sgravio	Apprendistato professionalizzante	Appr. I livello	Bonus Giovani
Differenze retributive annue	3.600			3.600
Onere contributivo annuo	5680	2.077	0	2680
Onere assicurativo annuo	1175	0	0	1175

TOTALE 3 ANNI	52963	6233	0	19.365
Successivi 12 mesi	6854	2077	3524	6584
Cumulo Sgravio triennale under 30	6854	3854	1762	6584
TOTALE 5 ANNI	66.671	12164	5286	57.671
Risparmio %		82%	92%	23%

Settore artigianato - fino a 9 dipendenti

La retribuzione spettante all'apprendista può essere individuata con riferimento al CCNL applicato in azienda (in questo esempio CCNL Metalmeccanica industria liv. 2 bis) sottoinquadrando il lavoratore di due livelli o in misura percentuale, rispetto a quello spettante a formazione completata (in questo esempio liv. 2 bis). La retribuzione di base è dunque pari

a 1.074,68 euro mensili per l'apprendista, mentre in caso di assunzione come operai qualificato, la stessa è pari a 1.535 euro.

In questo caso la contribuzione da applicare è ulteriormente ridotta per il primo (1,5%) e il secondo anno (3%).

La durata complessiva del periodo incentivato è pari a 7 anni.

Tipologia contrattuale	Assunzione senza sgravio	Apprendistato profession.	Appr. I livello	Bonus Giovani
Differenze retributive annue	3600	0	0	3600
Onere contributivo annuo	5341	280 1° anno 560 2° anno 1762 dal 3° anno	0 per i primi 3 anni 1762 per 4° e 5° anno	2.341 per 3 anni 5341 per 4° e 5° anno
Onere assicurativo annuo	1105	0	0	1105
TOTALE 5 ANNI	59895	6126	3524	50895
Successivi 12 mesi	6447	1762	1762	6447
Cumulo Sgravio triennale under 30	6447	3447	3447	6447
TOTALE 7 ANNI	72789	11335	8733	63.789
Risparmio %		95%	88%	13%

Conclusioni

Applicando a fattispecie concrete le ipotesi di assunzione incentivata di un giovane ed applicando le formule relative alle varie tipologie di contribuzione che il datore di lavoro ha a disposizione, appare evidente come l'apprendistato, sia professionalizzante che di primo livello, si conferma quale **tipologia contrattuale più conveniente**, a prescindere dal settore di attività

e dalla dimensione di chi assume. Ciò in quanto, oltre alla differenza retributiva conseguente al sotto-inquadramento dell'apprendista, alla contribuzione ridotta, applicabile per 3/5 anni, è possibile cumulare un anno di qualifica incentivata e lo sgravio under 30 per un ulteriore periodo di 12 mesi.

L'appel dello **sgravio giovani** risulta invece essere piuttosto limitato dal tetto di decontribuzione annua fissato a 3.000 euro.

Lavoro e Previdenza

Sostituito il bollettino MAV

Procedura “RI-Recupero indebiti”: pagamento all’INPS con il sistema PagoPA

Nel messaggio n. 2700 del 2020, rende noto che la procedura “RI- Recupero indebiti” è stata aggiornata e, in sostituzione del pagamento con bollettino MAV, è stata introdotta la modalità di pagamento tramite il servizio di pagamento PagoPA. Sono stati altresì modificati i templates di tutte le comunicazioni emesse dalla procedura sia che riguardino indebiti pensionistici che non pensionistici.

L’INPS, con il messaggio n. 2700 del 3 luglio 2020, comunica che la procedura “RI- Recupero indebiti” è stata aggiornata e che, in sostituzione del pagamento con bollettino MAV, è stata introdotta la modalità di pagamento tramite il **servizio di pagamento PagoPA**. Tutte le comunicazioni emesse dalla procedura RI sono state modificate: si è provveduto a reintrodurre l’oggetto e, laddove necessario, a integrare la comunicazione con una serie di informazioni di maggior dettaglio. Si precisa inoltre che la stessa vale come atto di messa in mora e interruzione dei termini di prescrizione e che l’INPS è tenuto per legge a compensare le **somme indebite** con eventuali crediti per prestazioni di cui il debitore fruisce o delle quali verrà a beneficiare in futuro, mediante trattenuta diretta nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Pagamento mediante avviso di pagamento PagoPA

Il sistema di pagamento tramite bollettino MAV è stato disattivato ed è stato sostituito dalla modalità di pagamento PagoPA: la procedura “**RI-Recupero indebiti**” (di seguito RI), pertanto, è stata aggiornata e, già a decorrere dal 29 maggio 2020, in tutte le circostanze in cui era previsto l’invio di un bollettino MAV, viene prodotto l’avviso di pagamento PagoPA che, a sua volta, viene inviato in allegato alla comunicazione cui fa riferimento.

Il pagamento deve essere effettuato presso uno dei seguenti Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti al circuito PagoPA:

- **agenzie di banca**;
- **uffici postali**;
- **home banking** del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o PagoPA. Il codice CBILL assegnato all’INPS, presente anche sull’avviso di pagamento, è AAQV6);
- **gli sportelli ATM** delle banche che li abbiano abilitati;

- **punti vendita SISAL**, Lottomatica e Banca 5.

Comunicazioni ai residenti all’estero

Il testo delle anteprime di stampa utilizzate per l’invio ai soggetti residenti all’estero, nella versione editabile a cura delle Strutture territoriali, non è stato modificato. Il testo delle anteprime di stampa delle comunicazioni da inviare ai residenti in Italia è, invece, in corso di modifica e le stesse verranno rilasciate a breve in produzione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 03/07/2020, n. 2700

Bilancio

Nel decreto Rilancio

Bilanci 2019 e 2020: come garantire la continuità aziendale ai tempi del Covid 19

di Mario Ravaccia - Studio Gnudi e Associati

Fornire maggiore chiarezza nella redazione dei bilanci relativi agli esercizi chiusi entro il 23 febbraio 2020 e a quelli in corso al 31 dicembre 2020. E' questa la finalità dell'emendamento, approvato nel corso della conversione in legge del decreto Rilancio, che introduce una deroga volta a sterilizzare temporaneamente gli effetti del Covid-19 che si sono verificati dopo il 23 febbraio 2020: quanto accade dopo la data di chiusura del bilancio non deve essere considerato nella verifica del postulato della continuità aziendale, che rimane ancorata ai soli dati esistenti alla data di chiusura del bilancio.

L'art. 7 del **decreto Liquidità** (D.L. 8 aprile 2020, n. 23) contiene una deroga al postulato della **continuità aziendale** di cui all'art. 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile, introdotta al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza sanitaria da **Covid-19**. La norma verrebbe ad essere parzialmente superata dall'emendamento approvato in sede di conversione del decreto legge n. 34/2020, la cui presumibile finalità è fornire **maggiore chiarezza** nella **redazione dei bilanci** relativi agli esercizi chiusi entro il 23 febbraio 2020 e a quelli in corso al 31 dicembre 2020.

Bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati

La modifica che si propone di apportare al D.L. n. 34/2020 prevede l'introduzione dell'art. 38-bis secondo il quale "nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio".

A ben vedere, tale comma **difficilmente** potrà **esplicare molti effetti** giacché entrerebbe in vigore dopo che i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 saranno già stati redatti e approvati, anche grazie alla norma di cui all'art. 7 del **decreto Liquidità** che, illustrata dai chiarimenti pubblicati dall'OIC, ha disattivato le prescrizioni dell'art. 2423-bis del codice civile, ma solo nel caso in cui sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la **prospettiva della continuità aziendale**.

A ben vedere, peraltro, il dettato dell'emendamento porta alla medesima conclusione raggiunta sull'argomento dalla dottrina più autorevole, vale a dire **valutare la continuità aziendale** esclusivamente sulla base

delle informazioni esistenti al 31 dicembre 2019, senza quindi tenere in considerazione gli **effetti successivi del Covid-19**.

Leggi anche Covid-19 con effetti neutralizzati sulla continuità aziendale per i bilanci 2019

L'emendamento, quindi, introduce una deroga volta a **sterilizzare temporaneamente gli effetti del Covid-19** che si sono verificati dopo il 23 febbraio 2020; l'accadimento posteriore alla data di chiusura del bilancio non deve essere considerato nella verifica del postulato della **continuità aziendale** che rimane **ancorata ai soli dati** esistenti alla **data di chiusura del bilancio**. L'emendamento, quindi, eleva a norma di legge il chiarimento fornito dall'OIC, eliminando nello stesso tempo qualsiasi dubbio sul periodo di riferimento da utilizzare per la verifica della continuità aziendale per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 che, visto il laconico rinvio di cui il comma 2 dell'art. 7 del decreto Liquidità, aveva dato adito a interpretazioni discordanti.

Il medesimo comma 1 prevede, inoltre, che "le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito".

Il secondo periodo del comma 1, dopo avere specificato **quale informativa** fornire nella **nota integrativa dei bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020**, conferma gli obblighi di esplicitazione sia in nota integrativa sia nella relazione sulla gestione dei fattori di rischio, delle assunzioni effettuate, delle incertezze identificate, dei piani aziendali futuri per fare fronte ai citati rischi ed incertezze, nonché degli effetti che producono sulle

situazioni patrimoniali ed economiche dell'impresa.

Bilanci in corso al 31 dicembre 2020

Il secondo comma dell'emendamento dispone che "nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020".

L'intervento sembra voler ribadire quanto già contenuto nell'art. 7, comma 1, del decreto Liquidità ove si afferma che "nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020".

La norma prosegue ricalcando quanto già contenuto nella seconda parte del primo comma vale a dire "le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al primo comma, numero 1) dell'articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze, derivanti dagli eventi successivi, sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito".

L'unica differenza tra le due locuzioni è individuabile nella possibilità, per i **bilanci in corso al 31 dicembre 2020**, di richiamare quanto riportato nel **bilancio chiuso entro il 23 febbraio 2020** al fine di supportare

la **prospettiva della continuità aziendale**.

Le tematiche irrisolte

Va segnalato che l'emendamento non coglie l'occasione per chiarire alcune delle tematiche rimaste irrisolte dopo l'approvazione del **decreto Liquidità**.

In particolare, ci si riferisce alla circostanza che le deroghe sopra descritte possano applicarsi non solo ai bilanci civilistici redatti secondo i principi contabili approvati dall'OIC, ma anche ai **bilanci consolidati** e ai **bilanci redatti in base ai principi contabili internazionali**.

Su questo specifico punto, il terzo comma prevede che "*l'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici*", volendo probabilmente confermare la **non applicabilità** della deroga ai **soli bilanci civilistici** e impedendo, di fatto, che si raggiunga un'uniformità di trattamento anche a livello normativo, tra i rendiconti societari; tale soluzione impedirà l'eliminazione di eventuali discrasie che diversi set di regole potrebbero provocare, rendendo in tal modo difficilmente confrontabili i dati societari.

Inoltre, si segnala che ad oggi rimangono fuori dalle norme in commento i **bilanci** che **non** saranno **"in corso" al 31 dicembre 2020** e che **non erano "chiusi" entro il 23 febbraio 2020** (ad esempio i bilanci chiusi al 31 marzo 2020 o al 30 giugno 2020).

Anche su tale punto sarebbe auspicabile un intervento che, in linea con quanto evidenziato nella relazione illustrativa al decreto Liquidità, faccia riferimento in modo più ampio ai bilanci in corso nel 2020, permettendo quindi l'applicazione della **deroga** anche ai **rendiconti intermedi** i quali, al fine della verifica del postulato della continuità aziendale, dovranno fare riferimento alle informazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio precedente (es. 31 marzo 2019 o 30 giugno 2019).

Finanziamenti

Nel decreto Rilancio

Made in Italy: in arrivo contributi a fondo perduto per il tessile e la moda

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Erogazione di un contributo a fondo perduto, pari al 50% delle spese ammissibili, in favore delle industrie del settore tessile, della moda e degli accessori, particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria e economica da Covid-19. È quanto prevede l'emendamento al disegno di legge per la conversione del decreto Rilancio, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. In particolare, le misure di sostegno riguardano le start up che investono nel design e nella creazione e sono finalizzate a promuovere i giovani talenti settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano i prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo. Per il concreto funzionamento dell'incentivo occorrerà tuttavia attendere la pubblicazione di un prossimo decreto ministeriale e l'autorizzazione della Commissione UE.

Nuovi **contributi a fondo perduto** in arrivo. Dopo quelli già previsti dall'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, che nell'anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 5 milioni di euro, un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, al disegno di legge di conversione del decreto Rilancio prevede l'introduzione di **misure a sostegno per l'industria del tessile, della moda e degli accessori**, particolarmente colpita dall'emergenza **Covid-19**.

Non è la prima volta che il legislatore quest'anno si interessa del settore della moda e del tessile, se solo si pensa al recente intervento contenuto nella legge di Bilancio 2020, che ha previsto un **credito d'imposta** in favore di tutte le imprese, residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in **attività di design e ideazione estetica**.

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nel settore tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e la realizzazione di nuovi prodotti o campionari.

Contributi a fondo perduto per start up e giovani talenti del Made in Italy

Secondo quanto previsto dall'emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera le misure di sostegno al settore dell'industria del tessile, della moda e degli accessori riguardano in particolar modo le **start up** che investono nel **design** e nella **creazione** e sono finalizzate a promuovere i **giovani talenti**

del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.

La concessione dei contributi delle industrie operanti in tali settori di contributi a fondo perduto potrebbe permettere alle stesse di "ripartire".

In particolare, le misure a sostegno dei suddetti settore economici si traducono di fatto nell'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura del **50% delle spese ammissibili**, e nel limite dell'autorizzazione di spesa pari ad euro 5 milioni per l'anno 2020.

La norma demanda all'emanazione di un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020 - per l'individuazione delle **modalità di attuazione** delle misure in questione, e nel dettaglio:

- delle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi;
- dei criteri per la selezione delle stesse;
- delle spese ammissibili;
- delle modalità di erogazione dei contributi;
- delle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese;
- delle cause di decadenza e di revoca dei contributi in questione.

Spese ammissibili

Quando alle possibili spese ammissibili all'erogazione del contributo a fondo perduto, in assenza di ulteriori elementi identificativi della norma in questione, si potrebbe mutuare quanto previsto per il menzionato credito d'imposta, che annovera tra le stesse:

- le spese per il **personale impiegato** magari nello svolgimento di specifiche funzioni;
- le quote di ammortamento, i **canoni di locazione finanziaria** o di locazione semplice e le altre spese

relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati per lo svolgimento delle attività;

- le spese per i contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto lo sviluppo e la ricerca di determinati materiali o prodotti;

- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo.

Aspetti ancora da chiarire

Resta da chiarire anche se la concessione del contributo avvenga a seguito una preventiva **attività di verifica** della sussistenza dei **requisiti** richiesti dalla norma o detta attività - anche per garantire un vantaggio

temporale alle imprese - avvenga a seguito dell'erogazione del contributo stesso.

Non solo, ma elemento di particolare interesse è comprendere come avverrà la **selezione delle domande**, ossia quali saranno i criteri di scelta: se ancorati alla tempistica dell'invio della domanda, all'originalità della produzione, all'età dei partecipanti.

Si segnala, infine, che l'efficacia della misura di sostegno in questione è subordinata - ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - all'**autorizzazione** della **Commissione europea**.

Finanziamenti

Nei decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio

Professionisti: la mappa dei bonus, dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Per i professionisti, i tre maxi decreti emergenziali, Cura Italia, Liquidità e Rilancio, hanno reso disponibili diverse misure agevolative, con differenti requisiti, condizioni e modalità di accesso. Tra gli incentivi più rilevanti, il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio. Ammessi i titolari di partita IVA che esercitano attività di lavoro autonomo, esclusi i professionisti ordinistici. I professionisti, compresi quelli ordinistici, hanno poi diritto al bonus affitti per i canoni di locazione pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020. Il credito d'imposta è pari al 60% del canone mensile, ridotto al 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse. Quali sono le altre misure disponibili? Quali i requisiti richiesti per accedere?

Un **pacchetto di misure** di vario genere quello messo in campo per i **professionisti** dai decreti **Cura Italia**, **Liquidità e Rilancio**: benefici fiscali, interventi a sostegno della liquidità e ristori a fondo perduto.

Misure che prevedono requisiti, condizioni e modalità di accesso diversi l'uno dall'altro, rendendo il quadro piuttosto complesso e articolato.

Ad esempio, al **contributo a fondo perduto** previsto dal decreto Rilancio possono accedere i **titolari di partita Iva** che esercitano di attività di lavoro autonomo, con ricavi e compensi fino a 5 milioni di euro e che, nel mese di aprile 2020, hanno avuto un ammontare dei corrispettivi inferiore ai 2/3 dell'ammontare del mese di aprile 2019. Il contributo spetta, a prescindere dal calo del fatturato, ai contribuenti che hanno avviato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e a quelli che operano nei Comuni colpiti da eventi calamitosi che al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione

dello stato di emergenza da Coronavirus) si trovavano ancora in una situazione di emergenza legata alle calamità naturali. Esclusi i professionisti ordinistici e liberi professionisti in possesso dei requisiti per beneficiare dell'indennità di 600 euro introdotta dall'art. 27 del decreto Cura Italia,

I **professionisti ordinistici**, invece, hanno diritto al bonus affitti (previsto anch'esso dal decreto Rilancio) per i canoni di locazione pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020. Il credito di imposta è pari al 60% del canone mensile, ridotto al 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse (ad esempio contratti cd. coworking). Ne possono fruire i soggetti con compensi non superiori a 5 milioni di euro e che hanno avuto una diminuzione dei compensi di almeno il 50% nel mese di riferimento, rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Benefici fiscali	
Versamento IRAP Beneficio: Non è dovuto il versamento del saldo 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell'acconto IRAP per il 2020. Resta fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta. A chi: Lavoratori autonomi con compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. Come: Beneficio automatico, concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework (quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19).	Riferimenti normativi: D.L. 34/2020, art. 24

<p>Bonus affitti</p> <p>Beneficio: Credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>Il bonus scende al 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse (ad esempio contratti cd. coworking).</p> <p>A chi: Persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Tuir, con:</p> <ul style="list-style-type: none">- compensi non superiori, nel 2019, a 5 milioni e,- una diminuzione dei corrispettivi - in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio - di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. <p>Un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera al decreto Rilancio è stato eliminato il vincolo di dimostrare la diminuzione dei corrispettivi per i soggetti che hanno avviato l'attività nel 2019 e per quelli situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).</p> <p>Come: Utilizzabile in dichiarazione o, in alternativa, in compensazione in F24 (codice tributo 6920) dopo il pagamento dei canoni. In luogo dell'utilizzo diretto, fino al 31 dicembre 2021, può essere ceduto al locatore o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>Le modalità della cessione sono state definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020. La comunicazione dell'avvenuta cessione potrà essere effettuata dal 13 luglio 2020 tramite un'apposita funzionalità disponibile nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.</p>	<p>Riferimenti normativi: D.L. 34/2020, art. 28; circolare Agenzia delle Entrate 6 giugno 2020 n. 14/E; risoluzione Agenzia delle Entrate 6 giugno 2020 n. 32/E</p>

<p>Bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro Beneficio: Credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, per interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. Negli interventi agevolabili sono compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. A chi: Esercenti attività arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 al provvedimento. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori soggetti aventi diritto. Come: Utilizzabile nell'anno 2021 in compensazione in F24 o, in alternativa, fino al 31 dicembre 2021, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p>	<p>Riferimenti normativi: D.L. 34/2020, art. 120</p>
<p>Bonus per sanificazione e DPI Beneficio: Credito d'imposta pari al 60% (fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. A chi: Soggetti esercenti attività arti e professioni. Come: Utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione in F24. In luogo dell'utilizzo diretto, fino al 31 dicembre 2021, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p>	<p>Riferimenti normativi: D.L. 34/2020, art. 125</p>
<p>Bonus pubblicità Beneficio: Limitatamente all'anno 2020, credito di imposta pari al 50% dell'intero valore dell'investimento pubblicitario effettuato. A chi: Lavoratori autonomi, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Come: Domanda dal 1° al 30 settembre 2020.</p>	<p>Riferimenti normativi: D.L. 34/2020, art. 186</p>
<p>Sostegno alla liquidità</p>	

<p>Fondo Gasparrini Beneficio: Sospensione dell'intera rata del mutuo prima casa (di importo non superiore a 400.000 euro) fino a un massimo di 18 mesi con un contributo del Fondo di solidarietà che copre il 50% degli interessi che maturano durante il periodo di sospensione. A chi: Liberi professionisti (professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico) che hanno registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus. N.B. Soggetti ammessi fino al 17 dicembre 2020. Come: alla banca che ha concesso il mutuo, deve essere presentato il modulo pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze e sul sito della Consap (soggetto gestore del Fondo).</p>	<p>Riferimenti normativi: D.L. 18/2020, art. 54; D.L. 23/2020, art. 12; D.M. 25 marzo 2020, G.U. 28 marzo 2020, n. 82</p>
<p>Moratoria ex lege sui finanziamenti in essere Beneficio: - Irrevocabilità, fino al 30 settembre 2020, delle linee di credito in conto corrente e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata; - proroga, fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020; - sospensione, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sarà dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità. A chi: professionisti titolari di partita IVA, aventi sede in Italia ed in bonis, ovvero non aventi posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate. Come: deve essere presentata all'istituto finanziatore apposita domanda, in cui si dichiara di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19.</p>	<p>Riferimenti normativi: D.L. n. 18/2020, art. 56</p>

<p>Fondo di garanzia PMI</p> <p>Beneficio:</p> <p>1) Piccoli prestiti fino a 30.000 euro di cui al comma 1, lettera m): garanzia pubblica del 100%. Possono essere garantiti prestiti di durata non superiore a 10 anni e con inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi.</p> <p>2) Prestiti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera m):</p> <ul style="list-style-type: none"> - garanzia pubblica fino al 90% per i finanziamenti fino a 6 anni - garanzia pubblica dell'80% per i finanziamenti con durata anche oltre i 10 anni. <p>A chi:</p> <p>1) Piccoli prestiti fino a 30.000 euro di cui al comma 1, lettera m):</p> <ul style="list-style-type: none"> - persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni - broker, agenti e subagenti di assicurazione. <p>2) Prestiti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera m): liberi professionisti, iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.</p> <p>Come: Regole valide fino al 31 dicembre 2020.</p> <p>La domanda per richiedere la garanzia pubblica deve essere presentata alla banca o al confidi cui ci si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia.</p>	<p>Riferimenti normativi: D.L. 23/2020, art. 13; Circolari del Mediocredito Centrale 12/2020 e 13/2020</p>
<p>Garanzia Italia</p> <p>Beneficio: Garanzia SACE (del 70, 80 o 90%) rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di un preammortamento fino a 36 mesi e di importo non superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 25% del fatturato annuo relativo al 2019; doppio dei costi del personale relativi al 2019.</p> <p>A chi: liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti che hanno pienamente utilizzato la capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia.</p> <p>Come: La richiesta di finanziamento con garanzia dello Stato deve essere presentata alla banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) di fiducia.</p>	<p>Riferimenti normativi: D.L. 23/2020, art. 1</p>
<p>Indennità Covid-19</p>	

<p>Indennità INPS</p> <p>Beneficio: Indennità pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 600 euro per marzo e aprile 2020; - 1.000 euro per maggio 2020. <p>A chi:</p> <p>1) Indennità di marzo e aprile: liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.</p> <p>2) Indennità di maggio: liberi professionisti, compresi partecipanti a studi associati/società semplice, con i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020 e iscritti alla Gestione separata; - non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019. <p>Come:</p> <p>1) Indennità di marzo: la domanda di riesame andava presentata entro il 3 giugno 2020.</p> <p>2) Indennità di aprile: per chi ha ricevuto l'erogazione dell'indennità di 600 euro relativa al mese di marzo 2020: l'indennità del mese di aprile è erogata dall'Inps in via automatica, senza necessità di presentare una nuova domanda.</p> <p>3) Indennità di maggio: domanda da presentare all'INPS obbligatoriamente anche se si è già fruito dell'analogo bonus per i mesi di marzo e aprile. Sufficiente allegare un'autocertificazione.</p>	<p>Riferimenti normativi: D.L. n. 18/2020, art. 27; D.L. n. 34/2020, art. 84, commi 1 e 2; Circolari INPS 30 marzo 2020 n. 49 e 29 maggio 2020 n. 66</p>
--	---

<p>Indennità Casse di previdenza private Beneficio: Indennità pari a: - marzo e aprile 2020: 600 euro; - maggio 2020: importo da definire.</p> <p>A chi: 1) Indennità di marzo: professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza, in possesso dei seguenti requisiti: - non titolari di pensione; - con riferimento all'anno 2018, reddito complessivo non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; - con riferimento al 2018, reddito complessivo tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso l'attività libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 2) Indennità di aprile: professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza in possesso dei seguenti requisiti: - aver dichiarato, nell'anno 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro oppure, in alternativa, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro avendo percepito, nel trimestre gennaio-marzo 2020, compensi inferiori di almeno il 33% rispetto ai compensi percepiti nel trimestre gennaio-marzo 2019; - in alternativa al punto precedente, aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 ovvero aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero, in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, aver comunque subito limitazioni all'esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all'emergenza epidemiologica; - non essere titolare di pensione diretta; - non essere titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - non aver presentato analoga istanza ad altro ente gestore di forme di previdenza obbligatoria; - non aver beneficiato delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22 (CIGS Covid) 27, 28, (Bonus autonomi iscritti alla GS INPS) 29, (Lavoratori stagionali del turismo) 30 (Lavoratori agricoli), 38 (Lavoratori dello spettacolo) e 96 (Collaboratori sportivi) del DL 17 marzo 2020 n. 18 e dagli articoli 84, 85 e 98 del D.L. n. 34/2020 e di non aver usufruito né del reddito di cittadinanza (di cui al D.L. n. 4/2019), né delle prestazioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia del 30 aprile 2020, né del reddito di emergenza di cui all'art. 82 del D.L. n.34/2020. 3) Indennità di maggio: professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza: - non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - non titolari di pensione.</p> <p>Come: 1) Indennità di marzo 2020: il termine per la presentazione</p>	<p>Riferimenti normativi: D.L. n. 18/2020, art. 44, comma 2; D.L. n. 34/2020, art. 78; Decreti interministeriali 28 marzo 2020, 27 aprile 2020 e 29 maggio 2020</p>
---	--

<p>Contributo a fondo perduto</p> <p>Beneficio: Contributo a fondo perduto calcolato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20%, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati minori o uguali a 400.000 euro; - 15%, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro; - 10%, se ricavi o i compensi 2019 sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 euro. <p>Contributo minimo: 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p> <p>A chi: Persone fisiche e associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) compensi nel periodo di imposta precedente non superiori a 5 milioni di euro, e 2) con corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019. Il rispetto di tale requisito non è richiesto: <ul style="list-style-type: none"> - per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 (e comunque non oltre il 30 aprile 2020); - per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). <p>Un elenco - indicativo e non esaustivo - dei Comuni è riportato nelle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 230439/2020.</p> <p>Fermo restando il rispetto dei suddetti requisiti, sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - società tra professionisti, indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di esclusione; - soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti della Legge n. 190/2014. <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell'istanza; - professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; - soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del D.L. 18/2020. <p>Come: domanda all'Agenzia delle Entrate entro il 13 agosto 2020 ovvero, entro il 24 agosto nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto.</p>	<p>Riferimenti normativi: D.L. n. 34/2020, articolo 25; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2020 n. 230439; Circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 giugno 2020 n. 15/E</p>
---	---

Impresa

Al via l'esame dell'Aula della Camera

Decreto Rilancio: nuovi incentivi per auto Euro 6 e proroga dei contratti a termine

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

La commissione Bilancio della Camera, nella giornata di venerdì 3 luglio, ha concluso i suoi lavori sul disegno di legge di conversione del decreto Rilancio, conferendo mandato al relatore a riferire in Assemblea. Il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Aula oggi, 6 luglio alle ore 10. Tra gli interventi di modifica approvati nel rush finale: il nuovo assetto del superbonus 110%, gli incentivi per auto Euro 6, il rafforzamento di quelli per le ibride ed elettriche, la proroga dei contratti a termine e di apprendistato sospesi per l'emergenza sanitaria, l'allungamento al 31 agosto dei congedi parentali Covid.

Il disegno di legge di conversione del **decreto Rilancio** arriva all'esame dell'Aula della Camera, dopo il via libera della Commissione Bilancio, nella seduta del 3 luglio 2020.

Molti gli emendamenti approvati nella giornata conclusiva dei lavori.

Superbonus 110%

Tra gli emendamenti che hanno ottenuto il via libera, di particolare rilievo quello relativo al superbonus 110%. La maxi-detrazione viene estesa alle associazioni del Terzo settore e alle seconde case, comprese le villette a schiera. Escluse invece le **abitazioni signorili, ville o castelli**. Cambiano anche i **massimali di spesa agevolabile** per gli interventi di efficienza energetica. Potranno fruire del superbonus anche associazioni e delle società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione degli spogliatoi.

Leggi anche [HYPERLINK "https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/07/04/superbonus-110-via-libera-interventi-seconde-case-edifici-plurifamiliari"](https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/07/04/superbonus-110-via-libera-interventi-seconde-case-edifici-plurifamiliari) **Superbonus al 110%: via libera agli interventi su seconde case ed edifici plurifamiliari**

Nuovi bonus auto Euro 6 ed ibride/elettriche

Altro emendamento approvato quello che introduce i nuovi incentivi per auto Euro 6 e rafforza quelli per le ibride ed elettriche previsti dalla Legge di Bilancio 2019.

Per l'acquisto un'auto Euro 6, se si rottama una di almeno di 10 anni, il **bonus è di 3.500 euro** (1.500 euro è il bonus statale e 2.000 euro lo sconto del venditore). L'incentivo è dimezzato senza rottamazione. Il bonus vale per gli acquisti tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020 di auto con limiti di emissioni tra 61 e 110 grammi a chilometro e con prezzo fino a 40.000 euro al netto dell'IVA.

Per le **auto ibride ed elettriche**, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, il bonus aumenta di 4.000 euro in caso di rottamazione, passando dagli attuali 6.000 euro a

10.000 euro per le auto con emissioni tra 0 e 20 grammi al km di Co2 e da 2.500 euro a 6.500 euro per le auto con emissioni tra 21 e 60 grammi al km. Senza rottamazione il bonus aumenta di 2.000 euro, passando dagli attuali 4.000 euro a 6.000 euro per le auto con emissioni tra 0 e 20 grammi al km di Co2 e da 1.500 euro a 3.500 euro per le auto con emissioni tra 21 e 60 grammi al km.

Bonus bici

È stato inoltre incrementato di altri 20 milioni il fondo per il bonus bici.

Proroga congedi parentali

Via libera anche alla proroga dal 31 luglio al 31 agosto 2020 del termine finale per la fruizione del congedo, parentale straordinario per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli fino a 12 anni (senza limiti di età in caso di figli con disabilità).

Proroga contratti apprendisti/lavoratori a termine

Un altro emendamento approvato prevede che per i lavoratori apprendisti e per i lavoratori a termine, anche in somministrazione, che sono stati sospesi dall'attività lavorativa a causa delle misure di contenimento per il Coronavirus, il termine dei contratti viene prorogato in misura equivalente al periodo di sospensione.

CIG Covid

È passato anche l'emendamento, presentato dal Governo, che fa confluire nel decreto Rilancio il dl n. 52/2020 contenente ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

Con riferimento alla cassa integrazione Cig Covid, si permette ai datori di lavoro, che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla **durata massima** di 14 settimane di cassa integrazione, anche in deroga, o assegno ordinario, la possibilità

di accedere di ulteriori 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020.

Per quanto riguarda le domande per il **Reddito di emergenza**, viene prorogata dal 30 giugno e al 31 luglio il termine finale di presentazione. Viene invece prorogato, dal 15 luglio al 15 agosto, il termine entro il quale i datori di lavoro possono presentare le domande di **emersione dei rapporti di lavoro** irregolari e i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto possono richiedere il rilascio di permesso di soggiorno temporaneo.

Lavoratori spettacolo

Via libera anche ad un emendamento che estende le tutele e gli ammortizzatori sociali Covid anche ai lavoratori dello spettacolo che non beneficiano di integrazione salariale e ai lavoratori cosiddetti intermittenti.

Trasferimenti collettivi

Tra gli emendamenti approvati, c'è anche quello relativo ai trasferimenti collettivi in fase di epidemia. In caso di mancato accordo, fino al 17 agosto, le procedure per il trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori non possono avere durata inferiore a 45 giorni.

Finanziamento centri estivi

Ulteriore novità riguarda la fascia di età a cui devono rivolti i finanziamenti in favore dei Comuni per l'attivazione di iniziative, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzioni educativa e ricreativa. A seguito della modifica i progetti messi in campo dai Comuni da giugno a settembre devono essere rivolti alla fascia di età compresa tra 0 e 16 anni (anziché da 3 a 14 anni).

Servizi sociali

Con un altro emendamento passato in Commissione si equipara i servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari per le persone con disabilità e per chi in difficoltà ai servizi pubblici essenziali, e quindi, non possono essere mai interrotti, nemmeno in situazioni di emergenza.

Esenzione Tosap e Cosap per ambulanti

Un ulteriore emendamento prevede l'esenzione, dal 1° marzo al 30 aprile, dalla Tosap (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche) e dal Cosap (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) per le occupazioni temporanee per il commercio.

Fondi INAIL

È stato inoltre approvato un emendamento che consente all'INAIL di utilizzare 200 milioni per sostenere ulteriormente la ripresa delle attività produttive in sicurezza delle imprese. Entro il 15 settembre 2020 verrà adottato un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento.

Bonus viaggi e concerti

Con un ulteriore emendamento approvato si dispone che i voucher per viaggi e vacanze cancellati a causa del Coronavirus fino al 30 settembre saranno validi per 18 mesi, dopo di che, se non saranno stati utilizzati per altre prenotazioni, daranno **diritto al rimborso**. Stesso termine per i concerti, per i quali è previsto il rimborso del biglietto nel caso in cui questi non verranno riprogrammati entro un anno e mezzo.

Concessione impianti sportivi

Tra le altre novità che hanno ricevuto il via libera, si segnala l'emendamento che proroga fino a 3 anni la durata delle concessioni della gestione di impianti sportivi come compensazione per i danni subiti dallo sport di base la sospensione delle attività imposta dall'emergenza Coronavirus.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.